



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 52
Data di registrazione 29/04/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

Area Legale e Polizia Municipale

OGGETTO: ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.41 DEL 12/4/202, PER LA PROPOSIZIONE REGOLAMENTO DI COMPETENZA NELLA CAUSA LOMBARDO PIETRO

Il Capo Area Servizi Legali e Polizia Municipale, Dott. ssa Rosa Di Blasi,

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui al D.P.R. n.62/2013 e dell'art.6/bis della legge n.241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Dato atto di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Legittimata ad emanare l'atto in ragione dell'incarico conferito con il decreto sindacale n. 2 del 22/01/2019;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la L.R. 48/91 che ha recepito la L.N. n.142/90, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000.

Visto il vigente regolamento di contabilità.

Premesso che:

In data 27 giugno 2006 prot.13882 è stata notificata al Comune intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida inoltrata avanti il Tribunale civile di Agrigento dal Sig. Lombardo Pietro.

L'Ufficio Affari Legali, acquisita la relazione del responsabile del procedimento Capo Settore Affari Sociali, ha proposto la costituzione in giudizio ed è stato chiesto al giudice l'integrazione del giudizio nei confronti delle persone che detenevano l'immobile oggetto della controversia, il cui elenco è stato fornito dal Dott. Sardone.

Ed invero si rilevava che in data 25/04/2005 il Comune di Palma di Montechiaro, rappresentato dal Dott. Angelo Sardone, stipulava con il sig. Lombardo Pietro una scrittura privata di locazione ad uso abitativo, al fine di consentire la sistemazione momentanea di n.14 famiglie, che erano state sgomberate dagli alloggi popolari occupati abusivamente, pattuendo un canone mensile di euro 8.400,00 al mese, per la

durata di mesi due e, con la specifica clausola contrattuale, che a termine di detto periodo nessun onere si poneva la P.A. per l'alloggio delle famiglie.

La controversia insorta si è conclusa con la Sentenza n. 242 del 28 febbraio 2007 con la quale il giudice, in accoglimento delle istanze del Comune ha dichiarato risolto il contratto di locazione stipulato dalle parti e ha disposto che il convenuto provveda a rilasciare in favore dell'attore gli immobili entro il termine di tre mesi decorrenti dalla notifica oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali.

L'Amministrazione Comunale ribadiva di non essere in possesso delle chiavi degli appartamenti che invece erano state consegnate dal Lombardo direttamente alle famiglie ospitanti e che nessuna somma era dovuta al locatore proprio perché la sentenza n.242/2007 aveva dichiarato risolto il contratto di affitto. Si impegnava quindi a convocare i soggetti beneficiari per sgomberare gli alloggi.

Le famiglie venivano convocate, mediante lettere raccomandate, a cura del legale nominato dall'Amministrazione, per comunicare quanto disposto dal Giudice e in quella occasione si apprendeva che alcuni beneficiari avevano consegnato le chiavi al proprietario prima ancora della scadenza del contratto;

Intanto, il sig. Lombardo, in data 22 gennaio 2013, ha notificato atto di citazione avanti il Tribunale civile di Agrigento per il pagamento dei canoni di locazione.

Con Deliberazione Commissariale n.5 del 11 marzo 2013 è stato conferito incarico per la difesa degli interessi dell'Ente all'Avv.to Giovanni Pecoraro del Foro di Palermo, per sostenere la risoluzione del contratto ex sentenza n.242/2007;

Dato atto che il giudizio si è concluso con sentenza n.265/2014 con la quale il Comune è stato condannato, in accoglimento delle pretese attoree, al pagamento di €. 8.400,00 oltre interessi dal luglio 2005 fino alla data di rilascio degli immobili avvenuto il 19/03/2013;

Atteso che la sentenza citata, risultava illegittima ed ingiusta poiché il giudice non ha tenuto conto della sentenza n.242/2007 che ha dichiarato risolto il contratto tra l'A.C. e il sig. Lombardo, della particolare circostanza che il rapporto contrattuale anche di fatto è intercorso tra il predetto attore e gli occupanti gli alloggi ed infine che gli alloggi di che trattasi sono sempre rimasti in disponibilità del sig. Lombardo, è stato proposto appello a ministero dell'Avv. Gabriele Dara del Foro di Palermo;

Con sentenza n.511/2015, la Corte di Appello di Palermo, II Sezione Civile, in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento del 24.2.2014, appellata dal Comune di Palma di Montechiaro, ha rigettato le domande proposte dal sig. Lombardo con atto di citazione notificato il 22.1.2013 ed ha condannato il medesimo al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 16.481,00 oltre spese generali, cpa e iva, per il primo grado ed in € 10.031,00 oltre spese generali, cpa ed iva per il secondo grado;

Che il Sig. Lombardo Pietro ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza n.511/2015 resa dalla Corte di Appello di Palermo, il Comune di Palma di Montechiaro si è regolarmente costituito conferendo mandato all'Avv. Dara;

Dato atto che il Giudizio si è concluso con sentenza della Suprema Corte n. 29638/2017 resa il 9/5/2017 e pubblicata il 12/12/2017 che ha cassato con rinvio la sentenza n.511/2015 resa dalla Corte di Appello di Palermo in data 7/4/2015, pubblicata il 25/05/2015, nell'ambito del giudizio RG n.976/2014;

Che il Sig. Lombardo Pietro proponeva ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. con atto notificato in data 23/03/2018;

Che il Comune di Palma di Montechiaro, con deliberazione della G.M. n. 77 del 10/05/2018, si è costituita regolarmente nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Palermo;

Che la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza n.1131/2020, pubblicata il 25/08/2020, ha rigettato l'appello proposto con ricorso depositato il 29/05/2014 dal Comune di Palma di Montechiaro avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n.265/2014;

Considerato che la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo n.1131/2020 appare oltre che illogica e immotivata, manifestamente errata, con deliberazione di G.M. n.105 del 23/09/2020 è stato conferito incarico legale all'Avv. Francesco Buco dello studio legale Buco e Fastoso per proporre ricorso in cassazione avverso la predetta sentenza previa richiesta di sospensione della esecutorietà della stessa;

Che la Corte di Appello di Palermo, a seguito ricorso ex art.373 c.p.c. ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza n.1131/2020, pronunciata dalla stessa Corte di Appello il 25/08/2020, impugnata per Cassazione, con la seguente motivazione che la Corte può sospendere l'esecuzione solo le sentenza dalla stessa pronunciate e non anche le sentenze di primo grado, seppur dalla Corte conformate;

Che è stato proposto ricorso ex art.373 c.p.c. innanzi al Tribunale di Agrigento, il quale ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza 265/2014;

Considerato necessario proporre regolamento di competenza, al fine di evitare un grave danno ed irreparabile a questa Pubblica Amministrazione con l'esecuzione della sentenza impugnata innanzi alla Corte di Cassazione, prima di un pronunciamento della stessa;

Visto il decreto sindacale n.29 del 9/4/2021 con il quale è stato conferito incarico legale all'Avv. Francesco Buco, per ragioni di continuità di incarico;

Che è stato acquisito il CIG: Z8F314F6E8 e con propria determinazione n.41 del 12/04/2021 è stato assunto impegno di spesa n. 90952 sul cap.860 di € 7.403,65;

Visto il parere reso dall'Avv. Francesco Buco, assunto al prot. n.13020 del 27/04/2021, con il quale rappresenta che il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile avverso i provvedimenti emessi sull'istanza di sospensione dalla parte ex art.373 c.p.c. atteso che gli stessi non possono assurgere a provvedimenti aventi i caratteri della definitività e decisorietà in senso sostanziale e sono, conseguentemente, inidonei a dar luogo alla procedura del regolamento di competenza;

Ritenuto pertanto necessario annullare l'impegno n. 90952 assunto sul cap.860 con propria determinazione n.41/2021;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, di annullare l'impegno di spesa n.90952 di € 7.403,651 sul cap. 860 assunto con la propria determinazione n.41/2021;

Di annullare il relativo CIG: Z8F314F6E8;

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7, del T.u.e.l.

Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del T.u.e.l.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Dott. Rosa Di Blasi il 29/04/2021

Il Capo Area
di blasi rosa / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)